



***La responsabilità infermieristica nelle
lesioni
Dott. A. Zagari***

L'infermiere

Decreto 14 settembre 1994, n. 739
G.U. 9 gennaio 1995, n. 6

L'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

1. L'infermiere: *identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona. Pianifica, gestisce, valuta l'intervento assistenziale infermieristico e garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;*
per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto





Dovere di intervenire Posizione di garanzia

Art. 40 c.p.:

“.....**non impedire** un evento, che si ha
l'obbligo di impedire, **equivale a**
cagionarlo”

DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE

Art. 582 Lesione personale **Dolosa**

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva **una malattia nel corpo** o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata **non superiore ai venti giorni** e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, **il delitto e' punibile a querela della persona offesa** (1).

(1)Articolo cosi' modificato dalla L. 26 gennaio 1963, n. 24. Il secondo comma e' stato successivamente cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE

Art. 590 c.p. : chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni”

CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI

Art 582 cp

LIEVISSIME	LIEVI	GRAVI	GRAVISSIME
fino a 20 gg	da 21 a 40 gg	più di 40 gg	Certamente o probabilmente insanabile

**Durata
malattia**

PROCEDIBILITA' DELLE LESIONI PERSONALI

Dolose

LIEVISSIME

Querela

LIEVI

Ufficio

GRAVI

Ufficio

GRAVISSIME

Ufficio

Colpose

LIEVISSIME

Querela

LIEVI

Querela

GRAVI

Ufficio/querela

GRAVISSIME

Ufficio/querela

Nesso di causalità

“..è causa penalmente rilevante la condotta umana, **attiva** od **omissiva**, che si pone come condizione “necessaria”

— *conditio sine qua non* —

nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il danno, senza la quale l’evento non si sarebbe verificato”

La Responsabilità penale

Nesso di causalità

Sussiste il nesso di causalità, qualora l'azione doverosa omessa fosse stata invece compiuta, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato ma in epoca significativamente posteriore ovvero avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva

Sentenza Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale 24-06-2005, n. 23724

Possibili conseguenze lesioni personali

1. Sanzione penale in ragione del tipo di lesione e durata malattia e aggravanti
2. Richiesta danni all'operatore in caso di colpa grave e/o all'Ente nei casi di colpa lieve
3. Sanzione disciplinare fino al licenziamento in caso di colpa grave o dolo
4. Obbligo di risarcire l'Ente per i danni subiti



Come posso dimostrare che il mio comportamento è stato corretto ?

Compilando *la cartella infermieristica (atto di fede privilegiato, valido fino a prova contraria);*

- **documentando** *tutti gli interventi eseguiti;*

- **SCRIVERE E DOCUMENTARE**